



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE E LA
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dd. 29.06.2018

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Art. 2

Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa all'Amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) Richieste di informazioni
- b) Petizioni
- c) Proposte
- d) Referendum consultivi, propositivi, abrogativi e referendum confermativi delle modifiche statutarie;
- e) I consiglieri delegati.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

CAPO II RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI E

Art. 3

Richieste di informazioni

1. La richiesta di informazioni consiste nella semplice domanda fatta al Sindaco o alla Giunta, anche per via telematica, per sapere se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su un fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta; se tale informazione sia esatta; se la Giunta o il Sindaco intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco, in nome proprio o per conto della Giunta comunale, risponde per iscritto entro 30 giorni, inviando copia della risposta anche ai capigruppo consiliari.

Art. 4

Petizioni

1. La petizione consiste in una domanda diretta a promuovere una miglior tutela di interessi individuali o collettivi, rivolta al Sindaco, anche per via telematica, da parte di cittadini residenti nel territorio comunale.

2. La petizione viene presentata depositandone il testo, con non meno di 50 sottoscrizioni di residenti con almeno 16 anni di età, presso la Segreteria comunale.

3. Il Sindaco sottopone la petizione al Consiglio comunale, che si pronuncia entro 90 giorni dal deposito.

Art. 5

Proposte di provvedimenti

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale presentando in forma scritta una proposta di deliberazione di competenza degli organi di governo del Comune. La proposta deve essere accompagnata da una relazione illustrativa dell'opportunità del provvedimento del quale si chiede l'adozione, e da una valutazione circa l'impatto economico che l'adozione del provvedimento comporterebbe a carico del bilancio comunale, sia in termini di costi di realizzazione che di manutenzione.
2. La richiesta può essere inoltrata, anche per via telematica, alla Segreteria comunale e deve essere sottoscritta da almeno 50 residenti con almeno 16 anni di età ovvero da una o più associazioni che abbiano, complessivamente, almeno 100 iscritti residenti nel comune.
3. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte devono essere sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento. Qualora il funzionario responsabile ritenga di non poter esprimere un parere favorevole, del fatto è data comunicazione ai proponenti, corredata dalle motivazioni adottate dal funzionario.
4. Acquisiti i pareri favorevoli, l'organo competente esamina e delibera sulla proposta entro 120 giorni dal deposito in via definitiva della stessa.
5. Non sono ammesse proposte ai sensi del presente articolo nelle materie in cui la legge o lo Statuto escludono il ricorso al referendum.

Art. 6

Modalità di presentazione

1. Il soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni o il soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta deve essere sempre identificato attraverso le proprie generalità; deve inoltre essere reso disponibile un unico indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, al quale l'Amministrazione si riferirà per qualunque comunicazione in ordine allo stato ed all'esito delle richieste, petizioni o proposte pervenute.
2. Le petizioni e le proposte di provvedimento possono essere presentate alla segreteria anche se corredate dal 50% delle sottoscrizioni, con richiesta di provvedere al deposito della stessa e di consentire ai cittadini eventualmente interessati di procedere alla sottoscrizione. In alternativa le firme possono essere raccolte per adesione successiva al deposito da parte dei promotori che provvedono al successivo inoltro al Comune.
3. Le firme necessarie devono comunque essere raccolte entro 90 giorni dal deposito preliminare della proposta. L'onere di informare la cittadinanza circa la possibilità di sottoscrivere la petizione o la proposta nonché di verificare il numero delle firme raccolto è interamente a carico dei promotori.
4. Le sottoscrizioni devono essere identificabili, con riporto delle generalità ed indirizzo del firmatario, con possibilità di verifica dell'identità da parte degli uffici comunali preposti.
5. Ad avvenuta acquisizione del numero di firme richiesto i promotori depositano in via definitiva la petizione o la proposta perché venga sottoposta all'esame dell'organo competente
6. Il soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni o il soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta se ne assume la responsabilità, sotto il profilo dei contenuti e della veridicità delle sottoscrizioni. Il promotore deve essere udito prima della attivazione della fase istruttoria.
7. I termini di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono interrotti se vi è la necessità di richiedere spiegazioni o elementi conoscitivi supplementari entro un termine congruo assegnato al soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni o al soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta. Il mancato riscontro a tale richiesta comporta l'inammissibilità della richiesta, della petizione o della proposta.

L'amministrazione comunale può inoltre prorogare i termini di cui ai precedenti articoli 4, 5, e 6 qualora sia necessario acquisire elementi ulteriori, non dipendenti dal soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni o dal soggetto promotore o primo firmatario della petizione o della proposta. In tal caso la proroga del termine, che deve essere motivata, deve essere comunicata al soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni o al soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta.

8. Il soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni o il soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta deve essere informato dell'inserimento delle proposte stesse nell'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta, con le stesse modalità di informazione del consigliere comunale.

CAPO III IL REFERENDUM

Art. 7 Finalità

1. Il referendum è un istituto di partecipazione popolare previsto dalla Legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
2. Il referendum (consultivo, propositivo, abrogativo e confermativo delle modifiche statutarie) deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, programmi, iniziative e progetti di interesse generale della comunità.

Art. 8

Norme generali per i referendum propositivi e abrogativi

1. I cittadini elettori aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario comunale possono chiedere l'indizione di referendum propositivo e abrogativo; a tale scopo si costituisce un "comitato promotore" composto da almeno 5 soggetti aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario.
2. I comitati che intendono promuovere un referendum sottopongono preventivamente il quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Entro 30 giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale elegge il Comitato dei Garanti composto da tre esperti in discipline giuridiche e/o economiche ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente. Il Sindaco trasmette la proposta a detto Comitato dei garanti.
4. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di referendum. Ove si ritengano necessarie o opportune modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, il Comitato dei garanti può convocare una riunione con il comitato promotore per la definitiva formulazione del quesito referendario che deve essere dichiarato ammissibile o motivatamente respinto. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato al comitato promotore, che non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a 30 giorni. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore il Comitato dei garanti assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione.

5. Nei 10 giorni successivi alla verifica dell'ammissibilità il Comitato dei garanti dà comunicazione dell'esito al comitato promotore per l'avvio della raccolta firme. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata anche all'albo telematico.
6. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il comitato promotore nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza e procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 10 per cento del totale degli elettori aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di San Lorenzo Dorsino - richiesta di referendum (propositivo o abrogativo)" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendovi il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale all'inizio di ogni foglio.
8. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate dai notai, Sindaci, Assessori comunali, Segretario comunale, funzionari incaricati dal Sindaco, Consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco o dalle altre figure previste all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 come modificata dalla legge 28 aprile 1998, n. 130. Le autenticazioni effettuate dal Segretario comunale o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Le firme devono essere raccolte entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di ammissione del quesito referendario. Qualora entro il termine non vengano depositate in segreteria, e contestualmente trasmesse al Comitato dei garanti, la firme necessarie, il Comitato dichiara il referendum inammissibile. In caso contrario il Comitato dei garanti trasmette il verbale che attesta l'avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco.
9. Entro 5 giorni dal deposito delle firme si procede alla costituzione dell'ufficio elettorale referendario composto dal Segretario comunale, dal Responsabile dell'Ufficio elettorale e da altro dipendente comunale.
10. Entro 20 giorni dalla sua costituzione l'ufficio elettorale referendario verifica la regolarità delle autenticazione dei moduli, delle sottoscrizioni e relative autenticazioni, del numero dei sottoscrittori e dell'iscrizione degli stessi nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al comitato promotore ed accertata la regolarità dell'intera documentazione, trasmette il fascicolo al Sindaco.
11. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum entro due mesi dall'avvenuta verifica delle sottoscrizioni. Il referendum deve tenersi entro i successivi 60 giorni. Le relative operazioni di voto non possono aver luogo nei sei mesi antecedenti alla scadenza del mandato amministrativo né in coincidenza con altre votazioni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e agosto. Qualora, per eventi successivi all'indizione, si determini coincidenza di data con altre operazioni elettorali, il referendum comunale è rinviato di almeno 30 giorni da queste ultime.
12. Le spese per l'effettuazione del referendum sono impegnate a bilancio con apposito provvedimento.
13. Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore. In tal caso il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, assume una decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria.

14. I referendum propositivi e abrogativi sono validi qualunque sia il numero di partecipanti alla votazione e la proposta è approvata secondo la volontà espressa dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 9

Norme generali per i referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto su iniziativa del Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum, con votazione palese, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. La deliberazione inerente al referendum di iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.
4. Entro 10 giorni dall'avvenuta approvazione del provvedimento il Sindaco trasmette la proposta di referendum al Comitato dei garanti, previsto dall'art. 11 dello Statuto e da notizia all'albo telematico dell'avvenuto deposito della proposta di referendum.
5. Il comitato dei garanti, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Consiglio comunale a provvedere, entro trenta giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
6. Il Comitato dei garanti si esprime sull'ammissibilità entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di referendum (termine sospeso nel caso di richieste di adeguamenti inoltrate al consiglio comunale).
7. Il Sindaco indice il referendum entro due mesi dalla deliberazione del consiglio comunale. Il termine si intende prorogato del tempo necessario al comitato dei garanti ad esprimersi in merito alla proposta.
8. Per quanto compatibili si applicano inoltre le procedure previste dall'art. 17 del presente regolamento.
9. I referendum consultivi sono validi qualunque sia il numero di partecipanti alla votazione e la proposta è approvata secondo la volontà espressa dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 10

Norme generali referendum confermativi dello statuto

1. Al referendum confermativo di cui al presente articolo si applicano le specifiche norme della legge regionale. Per quanto compatibili si applicano inoltre le procedure previste dall'art. 8 del presente regolamento.
2. La richiesta di referendum deve essere presentata entro la scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale e all'albo comunale della deliberazione che approva le modifiche statutarie e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche sino alla definizione del procedimento referendario.
3. Il quesito referendario consiste nella richiesta ai cittadini di confermare o non confermare le modifiche statutarie approvate dal Consiglio comunale e deve essere formulato in termini tali da consentire una risposta positiva o negativa.
4. Il comitato dei garanti verifica l'ammissibilità della proposta entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di referendum.
5. Il deposito delle sottoscrizioni autenticate, nel numero previsto dall'art. 58, comma 1 dello Statuto, deve avvenire entro 180 giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum confermativo.

6. Il referendum è valido qualunque sia il numero di partecipanti al voto e la proposta è approvata secondo la volontà espressa dalla maggioranza dei voti validi.
7. Ove le modifiche statutarie non siano confermate a seguito del referendum, esse non entrano in vigore e il consiglio comunale adotta, entro il termine di tre mesi, le norme di modifica statutaria eventualmente necessarie al ripristino delle disposizioni statutarie previgenti.
8. In ogni caso l'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

Art. 11

Pubblicità del Referendum

1. Il provvedimento sindacale di indizione del referendum è pubblicato all'albo telematico del comune non oltre il 40° giorno antecedente quello stabilito per la votazione.
2. Un manifesto indicante giorno, orario e luogo di votazione nonché testo del quesito referendario viene affisso negli spazi destinati al servizio delle pubbliche affissioni. Nel caso siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum nell'ordine della loro trattazione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
3. Contemporaneamente all'indizione del referendum popolare, il Sindaco assegna al Comitato promotore e ai gruppi consiliari un congruo termine per presentare al Comune le proprie posizioni ed i propri argomenti in forma scritta al fine della predisposizione del materiale informativo.
4. Il materiale informativo per ciascun quesito referendario deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) il quesito oggetto della votazione;
 - b) le posizioni dei sostenitori e degli oppositori (al massimo 1 foglio A4 ciascuno);
 - c) le indicazioni delle modalità per la corretta espressione del voto;
 - d) la cerchia degli elettori che possono partecipare alla votazione;
 - e) l'ambito temporale della votazione;
 - f) le condizioni necessarie per la validità del referendum;
 - g) gli effetti giuridici del referendum popolare a seconda del suo esito.
5. Acquisita la documentazione a supporto e contro il referendum, sulla base del provvedimento di indizione del referendum e dei documenti presentati dai sostenitori e dagli oppositori, il Comune predispone, nel rispetto delle disposizioni dello statuto e del presente regolamento, il materiale informativo garantendo l'obiettività e la correttezza delle rappresentazioni e delle informazioni.
6. Il comune pubblica il materiale informativo sul proprio sito internet e lo mette a disposizione di tutti gli interessati almeno 14 giorni prima della data della votazione.

Art. 12

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 04.04.1956, n. 212 e successive modificazioni.
3. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione della giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di indizione una superficie di cm. 100x100;
- b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum una superficie di cm. 100x100.
4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) del comma 3 di questo articolo.
5. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
6. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capigruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
7. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
8. Le modalità di svolgimento della campagna referendaria sono disciplinate, per quanto non previsto dal presente regolamento, dalla legge 04.04.1956, n. 212 e successive modifiche.

Art. 13

Le operazioni di voto

1. Il procedimento elettorale referendario è improntato a criteri di economicità delle operazioni e semplificazione delle procedure. Le operazioni sono dirette dall'ufficio elettorale referendario che si avvale degli uffici comunali.
2. Per l'esercizio del voto si utilizza la tessera già in possesso degli elettori. Ai cittadini minorenni, che alla data della consultazione abbiano compiuto i 16 anni di età e siano in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo viene consegnato un attestato elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data fissata per il voto.
3. Chi, per qualsiasi motivo rimanga sprovvisto di attestato elettorale/tessera elettorale, potrà procedere al loro ritiro presso gli uffici comunali, i quali rimarranno aperti a questo scopo anche nella giornata elettorale.
4. Le schede di votazione riproducono all'interno il quesito referendario e due possibili risposte: SI e NO, iscritte in due riquadri di uguale dimensione. Nel caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, le schede relative a ciascun quesito avranno colori diversi. L'elettore vota tracciando un segno sul riquadro corrispondente alla risposta da lui scelta.
5. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
6. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente del seggio alla Segreteria del Comune.

Art. 14

Referendum ammessi e data di effettuazione

1. L'indizione del referendum e la data per la sua effettuazione sono stabilite dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum di iniziativa popolare.
2. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

3. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

Art. 15

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima della indizione del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Comitato dei garanti, sentito l'eventuale Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta, entro 30 giorni, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capigruppo, propone al Consiglio comunale la chiusura delle operazioni. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco, notificata all'eventuale Comitato dei promotori la decisione del Consiglio comunale entro 5 giorni dalla adozione della delibera, dà avviso alla cittadinanza della chiusura delle operazioni referendarie, mediante adeguati mezzi di pubblicità.

Art. 16

L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori effettivi e due supplenti, compresi nell'albo ad accesso volontario di cui all'art. 9, comma 1 della legge 30.04.1999, n. 120, modificata dalla legge 21.03.1990, n. 53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi da individuarsi fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.

3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti previsti per le elezioni comunali.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

Art. 17

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30.03.1957, n. 761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6:30 del giorno della votazione. Dalle ore 6:30 alle ore 7:00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.

4. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente

leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7:30.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 21:00. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato dal Presidente all'Ufficio elettorale comunale.

Art. 18

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'Ufficio elettorale della prima sezione.

2. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori alla ricezione dei plichi sigillati di cui all'art. 17, comma 8 e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.

5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune;
- b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capigruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale;
- c) all'eventuale Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio centrale.

6. Ai componenti dell'Ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

Art. 19

Attuazione del risultato del referendum

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione.

Art. 20

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità e comunque con apposito inserto sul Bollettino comunale e sul sito internet del Comune.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO IV IL CONSIGLIERE DELEGATO

Art. 21

Competenze del consigliere delegato

1. Il Sindaco, con proprio decreto, può nominare fino a 3 consiglieri comunali autorizzandoli ad occuparsi di specifiche problematiche, collaborando con l'Assessore di riferimento, con il quale dovranno sempre rapportarsi.
2. Nel provvedimento sindacale sono indicati quali compiti specifici sono affidati al consigliere comunale delegato. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva all'adozione dell'atto, la delega conferita al consigliere.
3. Il consigliere delegato non ha potere di iniziativa autonoma.
4. Il consigliere delegato può svolgere attività di analisi e di studio di determinati problemi e/o progetti che sottoporrà al vaglio dell'Assessore competente e del Sindaco.
5. Non è consentita la delega di firma.
6. Al consigliere delegato non spetta alcuna indennità e/o emolumento.

Art. 22

Diritti e doveri del consigliere delegato

1. Al consigliere delegato spettano gli stessi diritti e doveri che la normativa vigente riconosce al consigliere comunale.
2. Il consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

Art. 23

Revoca

1. Il consigliere delegato è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti e può essere revocato dall'incarico nel caso di mancato rispetto dei doveri ed obblighi assegnati con il provvedimento di nomina, in caso di abuso del potere assegnato o in caso di venir meno del rapporto di fiducia del Sindaco nei suoi confronti.
2. L'esercizio delle mansioni da parte del consigliere delegato cessano dal momento della notifica del provvedimento di revoca.